



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

---

Modena, 23 dicembre 2019

**SINDACI COMUNI PROVINCIA  
LORO SEDI**

**SEGRETARI COMUNI PROVINCIA  
LORO SEDI**

**PRESIDENTE UFFICIO  
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA**

**QUESTORE  
MODENA**

**COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI  
MODENA**

**COMANDANTE PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA MODENA**

**SEGRETARI PROVINCIALI  
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI  
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI**

**ORGANI DI INFORMAZIONE  
LORO SEDI**

Oggetto: Elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna di domenica 26 gennaio 2020.  
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Con riferimento al turno di elezioni di cui all'oggetto, la Regione Emilia-Romagna con circolare n. 931037/2019 del 23/12/2019, concernente l'oggetto, ha fornito le indicazioni sulla propaganda elettorale che di seguito si richiamano.

Contestualmente, si comunicano le ulteriori indicazioni di massima, già espresse dal Ministero dell'Interno in occasione di precedenti consultazioni elettorali, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

---

**1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.**

Le affissioni del materiale di propaganda elettorale sono disciplinate, anche in occasione delle elezioni regionali, dalla L. 212/1956.

Si rammenta che le modifiche più recenti di tale legge, avvenute con la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), hanno portato all'abolizione della c.d. propaganda indiretta, di cui all'art.1, comma 2, della L.212/56 e alla riduzione del numero degli spazi previsti per la propaganda indiretta.

Ciò premesso, le giunte comunali, fra il **33° e il 30° giorno antecedente quello della votazione**, (ovvero, nel caso presente, tra il **martedì 24 dicembre e il venerdì 27 dicembre**) dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o ai candidati a presidente della Regione.

Successivamente, entro 2 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di ammissione delle candidature, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati e ai candidati a Presidente partecipanti alla consultazione. Si ricorda che le assegnazioni devono prevedere spazi per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, analogamente a quanto avveniva in applicazione della normativa statale per le liste regionali.

Affinché i Comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio centrale regionale) comunicheranno tempestivamente le proprie decisioni alla Prefettura e, per suo tramite, ai Comuni.

**2. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.**

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 27 dicembre 2019**, inizia la così detta campagna elettorale e, a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

---

**3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.**

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 27 dicembre 2019**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

**4. Uso di locali comunali.**

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

**5. Diffusione di sondaggi demoscopici.**

**Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 11 gennaio 2020** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

**6. Inizio del divieto di propaganda.**

Ai sensi dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, **nel giorno antecedente e in quello della votazione**, e quindi **da sabato 25 gennaio a domenica 26 gennaio 2020**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della citata legge 212/1956, **nel giorno destinato alla votazione**, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

**7. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.**

L'attività degli istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 26 gennaio 2020), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

**8. Parità di accesso ai mezzi di informazione e limiti alla comunicazione istituzionale.**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino allo svolgimento delle consultazioni si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

La disciplina è pertanto già in vigore dal 7 dicembre scorso (data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni). In proposito si richiama la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 464/19/CONS, in data 27/11/2019, la quale dispone l'applicazione alla tornata elettorale in questione delle disposizioni di attuazione della legge 28/2000 in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera n. 43/2019/CONS del 7 febbraio 2019. Le delibere sono pubblicate sul sito dell'AGCOM all'indirizzo [www.agcom.it/regolamenti-elettorali](http://www.agcom.it/regolamenti-elettorali).

\* \* \*

In relazione allo svolgimento della propaganda elettorale e dei pubblici comizi in occasione della suddetta consultazione del 26 gennaio 2020, si richiama infine l'attenzione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione alla scrupolosa osservanza della normativa in materia oltre i necessari raccordi da intraprendere con i Comuni e le Forze di polizia.

IL VICEPREFETTO VICARIO

*(Pintor)*  
*Giuseppe Pintor*